Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 27 gennaio 1953** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1953, n. 5.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Bruno Luigi fu Federico, in comune di Manfredonia (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339, 16 agosto 1952, n. 1206 e 20 dicembre 1952, n. 2377;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Bruno Luigi fu Federico, per i terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e dell'art. 2 della legge 20 dicembre 1950, n. 2377, non ricorrono tutte le condizioni richieste dai citati articoli per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Considerato altresì che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 16 gennaio 1953, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Bruno Luigi fu Federico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia), per la superficie di ettari 155.95.97, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 122.41.33, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti parte di terzo residuo, di complessivi ettari 33.54.64.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 130. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bruno Luigi fu Federico, in comune di Manfredonia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 3255)					
Macchiarotonda	101	24	b	Seminativo	I	5	43	77	2.175,08
Id.	101	24	a	Id.	I	34	81	68	13 926,72
Id.	101	4	a	Id.	I	15	91	00	6.364 —
Id.	101	20	—	Id.	I	22	47	50	8.990 —
Id.	128	1	—	Id.	I	43	77	38	17.509,52
				Totali		122	41	33	48 965,32

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con il torrente Cervaro;
Est: con la strada vicinale Dell'Onoranza-Zapponeta;
Sud: con Opera Pia marchese De Piccolellis;
Ovest: con la stessa proprietà.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 12.730.983,20 (dodicimilionisettecentotrentamilanovecentottantatre e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bruno Luigi fu Federico, in comune di Manfredonia (provincia di Foggia), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 3255)					
Macchiarotonda	130	3	a	Pascolo	II	33	50	00	6.030 —
Id.	130	10	—	Fabbricato rurale	—	00	04	64	—
				Totali		33	54	64	6.030 —

I terreni sopradescritti confinano:

Nord ed *ovest*: con Cilento Amalia vedova Bruno;
Est: con la stessa proprietà;
Sud: con i limiti del comune di Foggia.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1953, n. 6.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà della Società anonima immobiliare « Millecampi » (S.A.I.M.), con sede in Padova, in comune di Chioggia (Venezia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339, 16 agosto 1952, n. 1206 e 20 dicembre 1952, n. 2377;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti della Società anonima immobiliare « Millecampi », S.A.I.M., con sede in Padova, per i terreni ricadenti nel comune di Chioggia (provincia di Venezia);

Considerato che la sunnominata Società ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e dell'art. 2 della legge 20 dicembre 1952, n. 2377, non ricorrono tutte le condizioni richieste dai citati articoli per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Udito il parere, in data 19 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti della Società anonima immobiliare « Millecampi », S.A.I.M., con sede in Padova, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Chioggia (provincia di Venezia), per una superficie di ettari 256.27.50, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati per precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, *foglio n.* 129. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Società anonima immobiliare « Millecampi » (S.A.I.M.), con sede in Padova, in comune di Chioggia (provincia di Venezia), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano (piano n. 106/1), a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 1586)					
Tresette del Callone	6	12	—	Incolto produttivo	III	6	10	00	256.20
Fosso Seriola	9	1	—	Id.	III	1	31	10	55 06
Fosso Fondo	9	3	—	Id.	III	2	12	60	89 29
Fosso S. Antonio	9	6	—	Id.	III	13	27	90	557 72
Id.	9	7	—	Id.	III	9	82	30	412 57
La Grisa	10	1	—	Id.	III	22	63	60	950,71
Id.	10	36	—	Id. (parte)	III	16	55	70	695,41

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue 1° CORPO (*Partita catastale n.* 1586)					
Peseine	10	43	—	Incolto produttivo (parte)	II	0	03	00	2,40
Id.	10	7	—	Seminativo (parte)	III	0	02	50	11,50
Id.	10	42	—	Incolto produtivo (parte)	II	10	70	10	856,08
Acque Negre	6	13	—	Id.	III	30	21	30	1.268,95
Fosso Seriola	9	2	—	Id.	III	28	73	30	1.206,79
Fosso Fondo	9	4	—	Id.	III	0	90	00	37,80
Id.	9	5	—	Id.	III	12	82	60	538,69
Fosso S. Antonio	9	8	—	Id.	III	31	50	90	1.323 38
Id.	9	9	—	Id.	III	3	65	10	153,34
Id.	9	10	—	Id.	III	5	13	00	215,46
Id.	9	11	—	Id.	III	25	76	10	1.081,96
				Totali		221	31	10	9.713,31

I terreni di cui ai mappali sopradescritti costituiscono un unico corpo che confina:

Nord: con il canale delle Acque Negre;
Est: con la laguna di Chioggia e con ragioni comune di Chioggia (foglio 10 mappale 3), restanti ragioni Società Millecampi (foglio 10, mappale 2), con ragioni Galesso Arturo (foglio 10, mappali 36/h, 36/p, 42/g), fratelli Boscolo e condomini (foglio 10, mappale 47);
Sud: con ragioni Dorigo Modesto-Galliano (foglio 10, mappali 44 e 41);
Ovest: con ragioni Pivan Vittorio e Giovanni (foglio 10 mappali 7/d, 42/d, 43/d, 36/e) e con il limite della provincia di Padova.

Indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo alla Società anonima immobiliare « Mille Campi » lire 4.344.142,60 (quattromilionitrecentoquarantaquattromilacentoquarantadue e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 1586)					
Laghetto	5	5	—	Incolto produttivo	II	9	83	10	786,48

I terreni di cui al mappale sopradescritto costituiscono un sol corpo che confina:

Nord-est: con ragioni Benvenuti Michele (foglio 5 mappali 1, 6, 7, 9 e foglio 6 mappale 2 Valle Vallone);
Sud-ovest: con la provincia di Padova;
Ovest: con la medesima provincia di Padova.

Indennità di espropriazione offerta alla Società anonima immobiliare « Mille Campi » per il 2° corpo lire 330.321,60 (trecentotrentamilatrecentoventuno e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 1586)					
Manzere	10	29	—	Incolto produttivo	III	1	30	20	54,68
Id.	10	55	—	Id.	III	23	83	10	1.000,90
				Totali		25	13	30	1.055,58

I terreni di cui ai mappali sopradescritti formano un sol corpo che confina:

Nord-est: con ragioni demanio pubblico dello Stato (foglio 10, mappali 33, 32 e 31);
Sud: con ragioni Scotton Giannina (foglio 12, map pale 12);
Nord-ovest: con ragioni fratelli Boscolo e condomini (foglio 10, mappali 26, 54 e 27), comune Chioggia (foglio 10, mappale 3);
Ovest: con ragioni fratelli Gallimberti e condomini (foglio 12, mappali 35 e 11).

Indennità di espropriazione offerta per il 3° corpo alla Società anonima immobiliare « Mille Campi » L. 475.011 (quattrocentosettantacinquemilaundici), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	221	31	10	9.713,31
2° Corpo	9	83	10	786,48
3° Corpo	25	13	30	1.055,58
In complesso	256	27	50	11.555,37

Si conferma l'importo complessivo della indennità di espropriazione offerta alla Società anonima immobiliare « Mille Campi » in L. 5.149.475,20 (cinquemilionicentoquarantanovemilaquattrocentosettantacinque e centesimi 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1953, n. 7.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà della Società Anonima per le Bonifiche « S.A.B. », con sede in Milano, in comune di Battipaglia (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339, 16 agosto 1952, n. 1206 e 20 dicembre 1952, n. 2377;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti della Società Anonima per le Bonifiche, S.A.B., con sede in Milano, per i terreni ricadenti nel comune di Battipaglia (provincia di Salerno);

Considerato che la sunnominata Società ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dalla espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e dell'art. 2 della legge 20 dicembre 1952, n. 2377, non ricorrono tutte le condizioni richieste dai citati articoli per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto:

Considerato altresì che la sunnominata Società ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 14 gennaio 1953, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti della Società Anonima per le Bonifiche, S.A.B., con sede in Milano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Battipaglia (provincia di Salerno), della superficie di ettari 149.14.76, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 73.71.64, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 75.43.12.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato à Roma, addì 24 gennaio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, *foglio n.* 128. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Società Anonima per le Bonifiche (destra del Sele), in comune di Battipaglia (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Spineta Vecchia	11/A	5/i(p)	—	Pascolo cespugliato	I	4	17	02	1.542,97
Spineta Nuova	11/A	6	c	Prato	I	1	37	50	756,25
Id.	11/A	25	e	Seminativo	I	3	15	50	1.735,25
Id.	11/A	29	—	Seminativo irriguo	II	12	51	15	8.445,26
Id.	11/A	30	b	Id.	II	7	21	58	4.870,66
Id.	11/A	38	a	Id.	II	3	76	60	2.542,05
Id.	11/A	41	a	Id.	II	2	28	35	1.541,36
Id.	15/A	6/a'p)	—	Prato	III	2	45	00	710,50
Id.	15/A	11	c	Id.	II	0	44	70	187,74
Id.	15/A	11	i	Id.	II	1	63	05	684,81
Id.	15/A	13	c	Pascolo	III	14	31	00	701,19
Id.	15/A	14	—	Seminativo	III	0	46	14	138,42
Id.	15/A	15	—	Id.	IV	2	55	35	485,17
Id.	15/A	16	—	Prato	II	1	00	58	422,44
Id.	15/A	43/a(p)	—	Id.	II	13	34	73	5.605,86
Id.	15/A	53	a	Id.	I	2	03	19	1.117,54
Id.	15/A	5/a(p)	—	Pascolo cespugliato	IV	1	00	20	55,11
				Totali		73	71	64	31.542,58

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con la rimanente proprietà della stessa Società Anonima per le Bonifiche;

Sud-est: col canale Lignara;

Sud-ovest: con la rimanente proprietà della stessa Società Anonima per le Bonifiche;

Nord-ovest: con la rimanente proprietà della stessa Società Anonima per le Bonifiche.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 11.123.285,80 (undicimilionicentoventitremiladuecentottantacinque e cent. 80), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla Società Anonima per le Bonifiche (destra del Sele), in comune di Battipaglia (provincia di Salerno), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Spineta Nuova	10/A	23	n	Seminativo irriguo	III	0	63	29	253,16
Spineta Vecchia	11/A	5/i	parte	Pascolo cespugliato	I	4	28	58	1.585,75
Spineta Nuova	11/A	6	a	Prato	I	1	39	44	766 92
Id.	15/A	1	—	Id.	III	6	20	24	1.798,70
Id.	15/A	5	a	Pascolo cespugliato	IV	15	97	00	878 35
Id.	15/A	6/a	parte	Prato	III	9	64	98	2.798 44
Id.	15/A	11	g	Id.	II	15	26	00	6.409 20
Id.	15/A	13	a	Pascolo	II	21	49	40	1.053 21
Id.	15/A	43/a	parte	Id.	—	0	54	19	227,60
				Totali		75	43	12	15.771,33

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con la rimanente proprietà della stessa Società Anonima per le Bonifiche;

Sud-est: con la rimanente proprietà della stessa Società Anonima per le Bonifiche;

Sud-ovest: col Demanio dello Stato;

Nord-ovest: con la rimanente proprietà della stessa Società Anonima per le bonifiche.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 gennaio 1953, n. 8.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà della Società generale delle conserve alimentari « Cirio », con sede in San Giovanni a Teduccio, in comune di Sessa Aurunca (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 42, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339, 16 agosto 1952, n. 1206 e 20 dicembre 1952, n. 2377;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti della Società generale delle conserve alimentari « Cirio », con sede in San Giovanni a Teduccio, per i terreni ricadenti nel comune di Sessa Aurunca (provincia di Caserta);

Considerato che la sunnominata Società ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e dell'art. 2 della legge 20 dicembre 1952, n. 2377, non ricorrono tutte le condizioni richieste dai citati articoli per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Considerato altresì che la sunnominata Società ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 17 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti della Società generale delle conserve alimentari « Cirio », con sede in San Giovanni a Teduccio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Sessa Aurunca (provincia di Caserta), per una superficie di ettari 83.34.37, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 18.44.40, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti parte del terzo residuo, di complessivi ettari 64.89.97.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, *foglio n.* 127. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Società generale delle conserve alimentari « Cirio », in comune di Sessa Aurunca (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
	64	17	—	Seminativo	I	2	47	27	1.978,16
	64	20	—	Id.	I	7	98	23	6.385,84
	64	24	—	Id.	I	7	98	90	6.391,20
				Totali		18	44	40	14.755,20

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la particella 37 dello stesso foglio 64, con la strada vicinale di Magnori e con le particelle 2, 22 e 23 dello stesso foglio 64;

Nord-est: con la strada vicinale di Magnori;

Sud: con le particelle 18, 21 e 22 dello stesso foglio 64 e col Fosso Piccolo Ausente;

Ovest: con le particelle 16 e 18 dello stesso foglio 64.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 4.942.992 (quattromilioninovecentoquarantaduemilanovecentonovantadue), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla Società generale delle conserve alimentari « Cirio », in comune di Sessa Aurunca (provincia di Caserta), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO					
	145	5	—	Seminativo	V	2	95	55	206,89
	145	6	—	Id.	III	1	67	86	587,51
	145	11	—	Id.	III	5	96	74	2 088,59
	145	12	—	Incolto produttivo	II	1	09	12	18,55
	145	13	—	Bosco alto fusto	III	2	80	21	252,19
	145	18	—	Seminativo	IV	0	98	23	235,75
	145	19	—	Seminativo arborato	III	0	84	42	295,47
	145	20	—	Seminativo	IV	1	84	60	443,04
	145	21	—	Id.	V	1	33	98	93,79
	145	29	—	Id.	V	1	20	95	84,66
				Totali		20	71	66	4.306,44

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada della Lammia, con la particella 7/a dello stesso foglio e col Rio Schiavone;
Est: con le particelle 14 e 28 dello stesso foglio;
Sud: con la strada vicinale di Santa Maria della Pigna e con il Riolo Moscarelli;
Ovest: con la strada vicinale di Acqualta.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO					
	154	18	—	Seminativo	II	4	73	53	2 604,41
	154	20	—	Id.	II	0	04	96	27,28
	154	21	—	Id	II	0	07	41	40,76
	154	23	—	Fabbricato rurale	—	0	22	30	—
	154	24	—	Seminativo	II	28	75	76	15.816,68
	166	1	—	Id.	II	0	32	42	178,31
	166	2	—	Id.	II	2	44	45	1.344,48
	166	6	—	Id.	II	2	65	71	1.461,41
	166	8	—	Id.	II	3	90	87	2.149,78
	166	11	—	Id.	III	1	00	90	353,15
				Totali		44	18	31	23.976,26

I terreni sopradescritti confinano

Nord: con la strada dei Moscarelli;
Est: con la strada dei Moscarelli;
Sud: col rio delle Cammarelle, con la strada comunale da Cellole a Sessa e con la strada vicinale Moscarelli del Ponte Rotto;
Ovest con la strada vicinale Moscarelli del Ponte Rotto e con le particelle 19, 16 e 28 del foglio 154.

RIEPILOGO

	Superficie ettari	Superficie are	Superficie cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	20	71	66	4.306,44
2° Corpo	44	18	31	23.976,26
In complesso	64	89	97	28.282,70

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1953, n. 9.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà della Società generale delle conserve alimentari « Cirio », con sede in San Giovanni a Teduccio, in comune di Cancello Arnone (Caserta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339, 16 agosto 1952, n. 1206 e 20 dicembre 1952, n. 2377;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti della Società generale delle conserve alimentari « Cirio », con sede in San Giovanni a Teduccio, per i terreni ricadenti nel comune di Cancello Arnone (provincia di Caserta);

Considerato che la sunnominata Società ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e dell'art. 2 della legge 20 dicembre 1952, n. 2377, non ricorrono tutte le condizioni richieste dai citati articoli per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Considerato altresì che la sunnominata Società ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 17 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti della Società generale delle conserve alimentari « Cirio », con sede in San Giovanni a Teduccio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cancello Arnone (provincia di Caserta), della superficie di ettari 17.42.78, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 5.12.83, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti parte del terzo residuo, di complessivi ettari 12.29.95.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato nell'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, *foglio n.* 126. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Società generale delle conserve alimentari « Cirio », in comune di Cancello Arnone (provincia di Caserta), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

1° CORPO

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
	24	9	a	Bosco alto fusto	unica	1	10	90	255,07
	24	10	a	Id.	unica	1	09	80	252,54
	24	29	—	Seminativo	II	0	56	59	381,98
	24	30	—	Id.	II	1	08	76	734,13
	26	31	—	Id.	I	1	16	63	787,25
					Totali	5	02	68	2.410,97

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la particella 40 del foglio 26 e con la strada vicinale Isola;

Est: con la strada vicinale Forcina:

Sud: con la strada di Bonifica Castelvolturno Quadrivio di Arnone e con rimanente proprietà della stessa Società « Cirio »;

Ovest: con le particelle 28 e 34 del foglio 26 salvo se altri.

2° CORPO

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
	26	46	—	Seminativo	II	0	10	15	68,50

Il terreno sopradescritto confina

Nord: col limite del foglio 23;

Est: con le particelle 6 e 52 del foglio 26;

Sud: con la strada vicinale Campanaro;

Ovest: con la particella 45 del foglio 26.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	5	02	68	2.410,97
2° Corpo	0	10	15	68,50
In complesso	5	12	83	2.479,47

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 840.516,30 (ottocentoquarantamilacinquecentosedici e cent. 30), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla Società generale delle conserve alimentari « Cirio », in comune di Cancello Arnone (provincia di Caserta), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
	23	10	—	Seminativo	II	0	30	89	208,51
	24	9	b	Bosco alto fusto	unica	0	31	50	72,45
	24	10	b	Id.	unica	1	95	00	448,50
	26	7	—	Seminativo	II	2	15	00	1.451,25
	26	8	—	Pascolo	unica	0	28	10	92,73
	26	20	—	Seminativo	II	0	60	00	405 —
	26	21	—	Id.	II	0	80	60	544,05
	26	22	—	Id.	II	1	91	80	1.294,65
	26	23	—	Id.	II	2	42	40	1.636,20
	26	25	—	Id.	II	0	91	76	619,38
	26	53	—	Fabbricato rurale	—	0	27	60	—
	23	31	—	Bosco alto fusto	unica	0	35	30	81,19
				Totali		12	29	95	6.853,91

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la rimanente proprietà della stessa Società « Cirio »;
Est: con la particella 24 del foglio 24, con la particella 30 del foglio 23 e con le particelle 45 e 48 del foglio 26;
Sud: con la strada vicinale di bonifica Castelvolturno Quadrivio di Arnone;
Ovest: con la strada vicinale Fercina, salvo se altri.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1953, n. 10.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà della Società generale delle conserve alimentari « Cirio », con sede in San Giovanni a Teduccio, in comune di Capaccio (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339, 16 agosto 1952, n. 1206 e 20 dicembre 1952, n. 2377;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti della Società generale delle conserve alimentari « Cirio », con sede in San Giovanni a Teduccio, per i terreni ricadenti nel comune di Capaccio (provincia di Salerno);

Considerato che la sunnominata Società ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e dell'art. 2 della legge 20 dicembre 1952, n. 2377, non ricorrono tutte le condizioni richieste dai citati articoli per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Udito il parere, in data 17 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti della Società delle conserve alimentari « Cirio », con sede in San Giovanni a Teduccio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Capaccio (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 137.52.95, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, *foglio n.* 125. — PALLA

ALLEGATO N 1

Elenco dei terreni intestati alla Società generale delle conserve alimentari « Cirio », in comune di Capaccio (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Fornilli	12	37	—	Seminativo	IV	6	34	52	1.586,30
Id.	12	38	—	Fabbricato rurale	—	0	01	38	—
Id.	12	41	—	Seminativo	II	1	67	33	1.045,81
Id.	12	42	—	Id.	II	5	17	04	3.231,50
Id.	12	43	—	Pascolo cespugliato	I	1	81	51	671,59
Id.	12	60	—	Pascolo	I	0	50	23	236,08
Id.	12	62	—	Seminativo	II	1	82	25	1.139,06
Id.	12	63	—	Id.	II	7	43	72	4.648,25
Id.	12	66		Id.	IV	8	49	40	2.123,50
Id.	12	40	—	Seminativo arborato	III	0	09	76	39,04
Id.	12	45	—	Fabbricato rurale	—	0	04	34	—
Id.	12	46	—	Id.	—	0	01	70	—
Id.	12	47	—	Id.	—	0	00	48	
Id.	12	48	—	Vigneto	unica	8	93	95	8,939,50
Id.	12	49	—	Seminativo	III	17	56	93	5.446,48
Id.	12	70	—	Fabbricato rurale con diritto alla corte 39	—	0	29	82	—
Id.	12	71		Id.	—	0	00	60	—
Id.	12	72	—	Id.	—	0	00	40	—
Id.	12	73	—	Id.	—	0	01	78	—
Id.	12	74	—	Id.	—	0	02	16	—
Id.	12	44	—	Seminativo	III	37	83	84	11.729,90
Id.	12	75		Id.	III	39	35	98	12.201,54
Id.	12	61	1	Fabbricato rurale con diritto alla corte n. 39	—	0	03	83	—
				Totali		137	52	95	53.038,55

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà Belelli Ernesto, con la proprietà Ricciardi Cesare e con la particella 34 dello stesso foglio 12;
Est: con la strada nazionale Tirreno Inferiore;
Sud: con la proprietà Salati Teresa;
Sud-ovest: con la proprietà Salati Teresa;
Ovest: con la proprietà Salati Teresa.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 17.616.250,25 (diciassettemilioniseicentosedicimiladuecentocinquanta e cent. 25), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1953, n. 11.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, di terreni di proprietà della Compagnia agricola italiana, Società per azioni, con sede in Sassari, in comune di Alghero (Sassari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339, 16 agosto 1952, n. 1206, e 20 dicembre 1952, n. 2377;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256, e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti della Compagnia agricola italiana, Società per azioni, con sede in Sassari, per i terreni ricadenti nel comune di Alghero (provincia di Sassari);

Considerato che la sunnominata Società ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dalla espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e dell'art. 2 della legge 20 dicembre 1952, n. 2377, non ricorrono tutte le condizioni richieste dai citati articoli per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Udito il parere, in data 17 gennaio 1953, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti della Compagnia agricola italiana, Società per azioni, con sede in Sassari, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Alghero (provincia di Sassari), per una superficie di ettari 93.46.61, specificamente descritti nello elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 124. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Compagnia agricola italiana, in comune di Alghero (provincia di Sassari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO					
Biddiargiu	31	6	—	Seminativo	III	18	19	04	2.091,89
Id.	31	8	—	Orto irriguo	IV	0	61	36	322,14
Id.	31	9	—	Id.	IV	0	86	30	453,07
Id.	31	16	—	Pascolo	II	15	82	82	1.107,97
Id.	31	17	—	Vigneto	II	13	04	51	6.522,55
Id.	31	18	—	Id.	II	17	38	20	8.691 —
Nuraghe Coras	43	6	—	Orto irriguo	IV	2	28	03	1.197,16
Id.	43	7	—	Id.	IV	0	60	28	316,47
Id.	43	8	—	Pascolo	II (p)	24	66	07	1.726,25
				Totali		93	46	61	22.428,50

I terreni sopradescritti sono attraversati dal rio Serra e confinano:

Nord: Saccomanno Salaris Luigia e Peppina fu Mario, Serra Fernando e più fu Antonio e Azienda autonoma statale della strada;

Est: con la strada nazionale per stazione Torralba;

Sud: con la medesima ditta;

Ovest: con Deledda Salvatore di Francesco, con Serra Fernando fu Antonio e con la medesima ditta.

Del mappale 8, foglio 43, si espropria la parte nord per Ha. 24.66.07.

Indennità di espropriazione L. 7.918.655,70 (settemilioninovecentodiciottomilaseicentocinquantacinque e centesimi 70), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1953, n. 12.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Dalmasso Grisoni Lucrezio fu Agostino, in comune di Abbasanta (Cagliari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339, 16 agosto 1952, n. 1206, e 20 dicembre 1952, n. 2377;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265,

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Dalmasso Grisoni Lucrezio fu Agostino, per i terreni ricadenti nel comune di Abbasanta (provincia di Cagliari);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e dell'art. 2 della legge 20 dicembre 1952, numero 2377, non ricorrono tutte le condizioni richieste dai citati articoli per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Udito il parere, in data 17 gennaio 1953, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Dalmasso Grisoni Lucrezio fu Agostino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Abbasanta (provincia di Cagliari), per una superficie di ettari 125.18.70, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 123. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Dalmasso Lucrezio fu Agostino, da Cagliari, in comune di Abbasanta (provincia di Cagliari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO					
Tanca Regia	21	5	—	Pascolo arborato	I	42	75	35	3.420,28
Id.	21	6	—	Seminativo	II	5	95	20	684,48
Funtana Pulida	21	10	—	Pascolo	I	10	81	10	1.459,49
Sos Losozastio	21	12	—	Pascolo arborato	I	32	37	25	2.589,80
Paule Manca	21	15	—	Id.	I	15	36	75	1.229,40
Sa Pontaledda	21	16	—	Pascolo	II	4	74	55	332,19
Campeddu de Terra	21	20	—	Pascolo arborato	II	9	14	85	393,39
Sa Portaledda	22	46	—	Pascolo	III	4	03	65	129,17
					Totali	125	18	70	10.238,20

I terreni sopradescritti sono attraversati dal rio Pitziu e dal rio Mannu e confinano:

Nord: con strada vicinale Tanca Regia;
Est: col medesimo;
Sud: col medesimo;
Ovest: strada vicinale Sallagirdu e Cannas.

Indennità di espropriazione L. 3.931.010,60 (tremilioninovecentotrentunomiladieci e cent. 60), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 gennaio 1953, n. 13.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Dalmasso Grisoni Lucrezio fu Agostino, in comune di Paulilatino (Cagliari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339, 16 agosto 1952, n. 1206 e 20 dicembre 1952, n. 2377;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Dalmasso Grisoni Lucrezio fu Agostino, per i terreni ricadenti nel comune di Paulilatino (provincia di Cagliari);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e dell'art. 2 della legge 20 dicembre 1952, n. 2377, non ricorrono tutte le condizioni richieste dai citati articoli per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Udito il parere, in data 17 gennaio 1953, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Dalmasso Grisoni Lucrezio fu Agostino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Paulilatino (provincia di Cagliari), per una superficie di ettari 54.20.50, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, *foglio n.* 122. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Dalmasso Grisoni Lucrezio fu Agostino, da Cagliari, in comune di Paulilatino (provincia di Cagliari), trasferiti in proprietà dell'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO					
Bau e Perdu	4	12	—	Pascolo arborato	I	14	14	00	777,70
Tanca Regia	5	1	—	Id.	I	15	45	20	1.236,16
Id.	5	2	—	Id.	I	24	61	30	1.969,04
				Totali		54	20	50	3.982,90

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: territorio comunale di Abbasanta;
Est: col medesimo;
Sud: strada comunale Tanca Regia;
Ovest: col medesimo.

Indennità di espropriazione L. 1.573.245,50 (unmilionecinquecentosettantatremiladuecentoquarantacinque e centesimi 50), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1953, n. 14.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cassis Giovanni fu Giovanni, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339, 16 agosto 1952, n. 1206 e 20 dicembre 1952, n. 2377;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Cassis Giovanni fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 13 novembre 1952, n. 2615 della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841

Udito il parere, in data 12 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Cassis Giovanni fu Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di ettari 62.01.10, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 55.01.30, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4

Il Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 6.99.80.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, *foglio n.* 121. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cassis Giovanni fu Giovanni, in comune di Roma, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 44152 (*V.C.*)			
Tor Vergata	108	34	—	Pascolo	3	33	45,56
Id.	108	35	—	Id.	155	63	2.129,03
Id.	108	36 (p)	—	Prato	3	06	197,67
Id.	108	33	—	Pascolo	55	93	2.337,87
Id.	108	39 (p)	—	Id.	332	18	4.544,22
				Totali	550	13	9.254,35
				Pari ad Ha. 55.01.30			

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2615 in data 13 novembre 1952 della Commissione censuaria centrale ad Ha. 55.01.30 e ad un reddito dominicale di L. 14.361,26 (quattordicimilatrecentosessantuno e cent. 26).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito da un unico accorpamento sito in località « Tor Vergata » distinto a vecchio catasto alla mappa 108, confina:

Nord con il limite di proprietà coincidente con il torrente della Valchetta Cremera, con la linea del frazionamento operato sulla particella 36, la cui parte est è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo, con parte del limite sud della particella suddetta;
Est: con parte del limite sud della particella 36, con parte del limite nord della particella 35/1, con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 39, la cui parte est rimane alla ditta;
Sud con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il torrente della Valchetta Cremera.

L'indennità di espropriazione è di L 3.894.077,30 (tremilioniottocentonovantaquattromilasettantasette e centesimi 30) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cassis Giovanni fu Giovanni, in comune di Roma, costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		Reddito Dominicale Lire
				Partita catastale n. 44152 (V.C.)			
Tor Vergata	108	36 (p)	—	Prato	69	98	4.520,70
				Pari ad Ha. 6.99.80			

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2615 in data 13 novembre 1952, della Commissione censuaria centrale ad Ha. 6.99.80 e ad un reddito dominicale di L. 7180,63 (settemilacentottanta e cent. 63).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito da un unico accorpamento sito in località « Tor Vergata » distinto a vecchio catasto alla mappa 108, costituito da porzione della particella 36.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 gennaio 1953, n. 15.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Della Gherardesca Clarice di Giuseppe in Incisa della Rocchetta, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339, 16 agosto 1952, n. 1206 e 20 dicembre 1952, n. 2377;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Della Gherardesca Clarice di Giuseppe in Incisa della Rocchetta, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 5 settembre 1951, n. 2328, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessata ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e dell'art. 2 della legge 20 dicembre 1952, n. 2377, non ricorrono tutte le condizioni richieste dai citati articoli per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Udito il parere, in data 10 gennaio 1953, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste,

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Della Gherardesca Clarice di Giuseppe in Incisa della Rocchetta, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), della superficie di ettari 180.29.80, corrispondenti, per effetto della decisione della Commissione censuaria centrale menzionata nelle premesse, ad ettari 180.27.50.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, *foglio n.* 120. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Della Gherardesca Clarice di Giuseppe in Incisa Della Rocchetta, in comune di Roma, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 20525 (*V.C.*)			
Olgiata Perazzeta	90	5	2(p)	Seminativo	10	00	239,40
Id.	90	3	1(p)	Pascolo	66	44	908,89
Id.	90	48(p)	—	Bosco ceduo	20	56	265,63
Id.	90	1	—	Seminativo	60	15	2.514,27
Id.	90	2(p)	—	Id.	117	04	2.801,94
Id.	90	3	2(p)	Pascolo	93	47	2.237,67
Id.	90	4	—	Id.	215	59	2.949,25
Id.	90	7(p)	—	Prato	80	52	5.201,59
Id.	90	47	—	Bosco ceduo	19	20	248,06
Id.	90	2	1(p)	Seminativo	204	77	4.902,19
Id.	90	5	3	Pascolo	12	80	175,10
Id.	90	3(p)	—	Id.	546	14	7.471,19
Id.	90	8(p)	—	Bosco ceduo	168	10	4.343,70
Id.	90	48	½	Id.	3	20	41,34
Vignaccia	90	24	3(p)	Seminativo	10	00	102,60
Id.	90	24	5(p)	Id.	175	00	4.189,50
				Totali	1802	98	38.592,32
				Pari ad Ha. 180.29.80			

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2328 in data 5 settembre 1951, della Commissione censuaria centrale ad Ha. 180.27.50 e ad un reddito dominicale di L. 63.277,06 (sessantatremiladuecentosettantasette e cent. 6).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Olgiata Perazzeta » distinto a vecchio catasto alla mappa 90, confinante
Nord ed *est*: con il limite di proprietà;
Sud: con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 5/2, 3/1, 48, 3, 3/2 e 2, le cui parti sud, ovest, nuovamente sud ed est rimangono alla ditta, con parte del limite ovest delle particelle 2 e 6, con la linea del frazionamento operato sulle particelle 7 e 8, le cui parti sud rimangono alla ditta;
Ovest: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento in località « Olgiata Perazzeta » distinto a vecchio catasto alla sezione 90, confinante:
Nord-ovest: con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 24/5, 24/3 ed ancora sulla 24/5, le cui parti nord-ovest rimangono alla ditta;
Sud-est: con il limite di proprietà;
Sud-ovest: con il limite di proprietà coincidente con la ferrovia Roma-Viterbo.

L'indennità di espropriazione è di L. 14.151.190,90 (quattordicimilionicentocinquantunomilacentonovanta e centesimi 90) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 gennaio 1953, n. 16.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ai terreni di proprietà di Guglielmi Felice fu Benedetto, in comune di Civitavecchia (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339, 16 agosto 1952, n. 1206 e 20 dicembre 1952, n. 2377;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Guglielmi Felice fu Benedetto, per i terreni ricadenti nel comune di Civitavecchia (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 21 luglio 1952, n. 2303, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 17 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Guglielmi Felice fu Benedetto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Civitavecchia (provincia di Roma), per la superficie di ettari 195.94.74, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 195.94.74.

Art. 3.

L'elenco dei terreni, menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, foglio n. 118. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Guglielmi Felice fu Benedetto, in comune di Civitavecchia (provincia di Roma), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		Reddito Dominicale Lire
				Partita catastale n. 2121 (V.C.)			
Camporeale	III	1	3	Seminativo	21	54	442,01
Id.	III	4	—	Pascolo	11	57	79,15
Id.	III	1	2	Seminativo	127	30	1.064,23
Id.	III	3	—	Id.	6	60	135,43
Id.	III	1	1	Id.	239	41	4.912,68
Id.	III	2	—	Pascolo	19	98	136,65
Le Mole	III	49	—	Prato	17	69	1.041,92
Id.	III	48	—	Pascolo	18	18	48,37
Poggio Elevato	IV	4	—	Id.	79	01	540,44
Id.	IV	3	—	Id.	16	17	110,62
Id.	IV	65	—	Seminativo	58	87	492,14
Id.	IV	2	2	Id.	10	60	217,51

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 2121 (*V C.*)			
Poggio Elevato	IV	2	1	Seminativo	38	05	780,79
Id.	IV	1	—	Id.	8	62	176 89
Mattonara	IV	62	1 R	Id.	36	84	755,97
Id.	IV	62	2 R	Id.	50	02	1.539,61
Poggio Elevato	IV	23	—	Pascolo	15	75	107,73
Id.	IV	70	—	Id.	11	14	152,38
Id.	IV	22	—	Id.	61	45	420,32
Id.	IV	69	—	Id.	13	20	180,57
Id.	IV	73	—	Seminativo	21	90	183,08
Id.	IV	24	2 B (p)	Pascolo	22	91	156,74
Id.	IV	16	—	Id.	0	33	2,24
Uomo Morto	VII	20	—	Prato	76	70	6.412 12
Id.	VII	22	—	Id.	24	60	2 056,56
Id.	VII	23	—	Seminativo	102	30	3 148,79
Id.	VII	24	—	Pascolo	76	40	5· 2 58
Id.	VII	25	1	Seminativo	473	50	9 716,22
Id.	VII	25	3	Id.	94	60	1 941,19
Id.	VII	26	—	Casa	0	14	—
Id.	VII	27	—	Prato	69	50	4 093,55
Id.	VII	25	2	Seminativo	134	60	2.761,99
				Totali	1.959	47	44.330,47
				Pari ad Ha. 195.94.74			

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Uomo Morto », distinto a vecchio catasto alla sezione VII, confinante:

Nord: con il limite amministrativo della provincia di Viterbo coincidente con il fosso della Vite;
Est: con il limite di proprietà coincidente con la strada statale Aurelia;
Sud-ovest: con il fosso delle Cave del Gesso;
Ovest: con il fosso delle Cave del Gesso, con il limite est della particella 19, con parte del limite est della particella 21.

2° Accorpamento in località « Camporeale », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fosso del Buon Augurio;
Est e *sud*: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con la ferrovia Civitavecchia-Orte.

3° Accorpamento in località « Poggio Elevato », distinto a vecchio catasto alla sezione IV, confinante

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 24/2, la cui parte nord è compresa nei terreni già espropriati, con parte del limite est della particella suddetta, con parte del limite est della particella 127;
Est e *sud*: con il limite di proprietà;
Ovest: con là ferrovia Roma-Pisa e con la strada statale Aurelia.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1953, n. 17.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ai terreni di proprietà di Guglielmi Felice fu Benedetto, in comune di Tarquinia (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339, 16 agosto 1952, n. 1206 e 20 dicembre 1952, n. 2377;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Guglielmi Felice fu Benedetto, per i terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 21 luglio 1951, n. 2303 della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 17 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Guglielmi Felice fu Benedetto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), per la superficie di ettari 103.43.30 specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti parte del terzo residuo, di ettari 103.43.30.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 74, *foglio n.* 119. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Guglielmi Felice fu Benedetto, in comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		Reddito dominicale Lire
				Partita catastale n. 1891 (*V.C.*)			
Baracaccia	XIV	56	R (p)	Seminativo	45	33	1.469,69
Fontanile S. Croce	XIV	6	R (p)	Id.	258	80	5 124,23
Id.	XIV	6	2R (p)	Id.	730	20	14.458,10
				Totali	1.034	33	21.051,02
				Pari ad Ha. 103.43.30			

Il territorio di cui al presente elenco è costituito da un unico accorpamento sito in località « Fontanile S. Croce » distinto a vecchio catasto alla sezione XIV, confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 6/2R la cui parte nord-ovest è compresa nei terreni già espropriati;

Est: con parte del limite ovest della particella 6/1 e con la linea del frazionamento operato su detta particella la cui parte nord-est è compresa nei terreni già espropriati, con il limite di proprietà coincidente con la strada statale Aurelia;

Sud: con parte del limite nord della particella 8 e con la linea del frazionamento operato sulla particella 6/2R, la cui parte sud rimane alla ditta;

Ovest: con la ferrovia Roma-Pisa, con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 56/R e 6/2R, le cui parti nord ed ovest sono comprese nei terreni già espropriati.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1953, n. 18.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società anonima azienda agraria della « Castelluccia », con sede in Roma, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339, 16 agosto 1952, n. 1206 e 20 dicembre 1952, n. 2377;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società anonima Azienda agraria della « Castelluccia », con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Considerato che la sunnominata Società ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e dell'art. 2 della legge 20 dicembre 1952, n. 2377, non ricorrono tutte le condizioni richieste dai citati articoli per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Udito il parere, in data 10 gennaio 1953, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società anonima Azienda agraria della « Castelluccia », con sede in Roma, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di ettari 145.52.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, *foglio n.* 117. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla Società Anonima azienda agraria della « Castelluccia », in comune di Roma, trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		Reddito Dominicale Lire
Partita catastale n. 62515 (V.C.)							
Quarto Mazzalupo	128	163	—	Seminativo	315	52	7.553,53
Id.	128	155	—	Id.	74	74	1.789,27
Id.	128	157	—	Id.	44	68	1.867,62
Id.	128	158	—	Prato	91	38	8.681,10
Id.	128	158	1	Id.	16	00	1.033,60
Id.	128	159	—	Seminativo	31	13	1.301 23
Id.	128	164	—	Pascolo	12	26	293,51
Id.	128	167	—	Id.	2	00	27,36
Id.	128	168	—	Id.	66	80	913,60
Id.	128	170	—	Prato	161	99	15.389,05
Id.	128	170	1	Id.	19	40	1.253,24
Id.	128	171	—	Id.	87	11	8.275,45
Id.	128	172	—	Id.	24	84	2.359,80

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 62515 (*V C.*)			
Quarto Mazzalupo	128	172	2	Prato	3	20	206,72
Id.	128	173	—	Id.	63	18	6.002,10
S. Nicola	128	175	—	Pascolo	16	31	2[illegible]3,14
Id.	128	176	—	Seminativo	65	72	1.573,35
Lucchina	100	149	1	Pascolo	6	24	149,38
Id.	100	39	—	Seminativo	41	46	992,56
Id.	100	40	—	Pascolo	25	49	348,69
Id.	100	41	—	Id.	12	93	176,89
Id.	100	42	—	Prato	24	98	1.613,71
Quarto Mazzalupo	128	161	—	Pascolo	3	55	48,56
Id.	128	165	—	Id.	9	13	124,91
Id.	128	168	1	Id.	25	60	350,21
S. Nicola	128	174	—	Seminativo	97	55	2.335,33
Mazzalupo	128	154	—	Bosco ceduo	5	67	73,26
Id.	128	156	—	Id.	33	04	426,89
Quarto Mazzalupo	128	160	—	Id.	11	76	151,92
Id.	128	162	—	Id.	3	83	49,48
Id.	128	166	—	Id.	15	88	205,16
Id.	128	169	—	Id.	9	19	118,75
S. Nicola	128	177	—	Id.	32	64	421,73
				Totali	1.455	20	66.331,10
				Pari ad Ha. 145.52.00			

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Quarto Mazzalupo », confina:

Nord: con il limite di proprietà e con il limite sud della particella 29 (mappa 143);

Est: con il limite di proprietà, con parte del limite ovest della particella 46 (mappa 100), con i limiti ovest e sud della particella 38 (mappa 100), con il fosso di Mazzalupo, con il limite di proprietà coincidente con il fosso suddetto;

Sud ed *ovest*: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 26.578.881,45 (ventiseimilionicinquecentosettantottomilaottocentottantuno e cent. 45) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9104559) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.